

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA

### Sommario

ART. 1 - Scopo e campo di applicazione .....	1
ART. 2 – Beneficiario della borsa .....	1
ART. 3 – Requisiti per presentare domanda di inserimento negli elenchi .....	2
ART. 4 – Commissioni per la valutazione dei candidati .....	3
ART. 5 – Selezione pubblica .....	3
ART. 6 – Formazione degli elenchi degli idonei .....	4
ART. 7 – Proposta di assegnazione della borsa di ricerca.....	4
ART. 8 – Durata massima complessiva dei periodi di borse di ricerca.....	5
ART. 9 – Conferimento delle borse di ricerca .....	5
ART. 10 - Adempimenti e obblighi del borsista .....	5
ART. 11 - Copertura assicurativa .....	6
ART. 12 - Sospensione, rinuncia, assenze e decadenza.....	6
ART. 13 - Incompatibilità .....	7
ART. 14 – Compenso .....	7
ART. 15 - Disposizioni finali.....	8

### **ART. 1 - Scopo e campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la procedura di assegnazione di borse di ricerca, strumento rivolto a giovani laureati interessati ad avvicinarsi al mondo della ricerca mediante un percorso a breve termine di acquisizione di conoscenze tecnico operative mediante la partecipazione a progetti e/o gruppi di ricerca nella fase *post-lauream*.

Le borse di ricerca sono assegnate per lo svolgimento di progetti di ricerca scientifica/tecnologica finanziati dall'Unione Europea, Ministeri, Regioni, Enti pubblici e privati nazionali o internazionali, da Aziende, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, nonché da donazioni di privati cittadini.

L'assegnazione della borsa di ricerca non configura in nessun modo rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con l'Istituto o con l'ente finanziatore.

Gli importi destinati al finanziamento delle borse di ricerca devono essere disponibili e accantonati al momento della richiesta da parte del Responsabile del progetto, con copertura dell'intero periodo previsto e non possono costituire onere aggiuntivo per il bilancio dell'Istituto.

### **ART. 2 – Beneficiario della borsa**

L'individuazione del beneficiario della borsa di ricerca avviene mediante l'utilizzo di elenchi

aperti di soggetti idonei, suddivisi per titoli di studio, in relazione alle specifiche esigenze progettuali.

L'inserimento negli elenchi avviene su domanda del soggetto interessato, previa positiva verifica del possesso dei requisiti da parte della S.C. Personale Gestione del Risorse Umane e accertamento dell'idoneità da parte di una Commissione Esaminatrice mediante selezione pubblica.

La selezione si svolge tramite la valutazione del curriculum e l'espletamento di un colloquio, previa pubblicazione dello specifico avviso con indicazione dei requisiti, delle materie del colloquio e delle istruzioni per presentare la domanda.

La S.C. Personale e Gestione delle Risorse Umane, con la collaborazione della S.S. Ricerca, provvede periodicamente, di norma ogni sei mesi, all'aggiornamento degli elenchi di idonei in funzione delle esigenze dell'Istituto.

### **ART. 3 – Requisiti per presentare domanda di inserimento negli elenchi**

Per presentare domanda di iscrizione all'elenco degli idonei è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea. Sono altresì ammessi, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della legge 6/08/2013 n. 97, i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dallo Stato italiano, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- f) non essere stati dispensati, destituiti ovvero licenziati da una pubblica amministrazione;
- g) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);

- h) idoneità fisica alla mansione;
- i) possesso di laurea o altro titolo di studio richiesto nell'avviso. Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve essere in possesso del decreto di riconoscimento di equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano ai sensi della normativa vigente.

Il mancato possesso di uno dei requisiti comporta la non ammissione al colloquio con conseguente mancata iscrizione nell'elenco degli idonei; qualora la mancanza di uno dei requisiti sia rilevata successivamente, l'interessato sarà cancellato dall'elenco di idonei e sarà dichiarato decaduto dalla borsa di ricerca eventualmente già assegnata.

#### **ART. 4 – Commissioni per la valutazione dei candidati**

L'idoneità dei candidati finalizzata all'inserimento negli elenchi di idonei è valutata, mediante selezione pubblica, da Commissioni esaminatrici nominate dal Direttore Generale, composte da tre dirigenti del ruolo sanitario in possesso della medesima laurea oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da personale amministrativo.

Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Non possono far parte delle Commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

I componenti della Commissione e il segretario sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **ART. 5 – Selezione pubblica**

La selezione si svolge tramite la valutazione del curriculum e l'espletamento di un colloquio nelle materie indicate nell'avviso, al termine del quale la Commissione dichiara il candidato idoneo o non idoneo all'inserimento nell'elenco.

La S.C. Personale e Gestione delle Risorse Umane provvede a pubblicare nel sito internet dell'Istituto il calendario del colloquio per lo specifico titolo di studio, unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerlo, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del medesimo. L'esito del colloquio è pubblicato sul sito istituzionale.

**ART. 6 – Formazione degli elenchi degli idonei**

I candidati dichiarati idonei in seguito alla selezione di cui al precedente art. 5 andranno a formare/integrare l'elenco di idonei, riferito a ciascun titolo di studio, a seguito di approvazione della procedura con deliberazione del Direttore Generale.

Ogni elenco è redatto in ordine alfabetico e in base al titolo di studio posseduto; in ogni caso, gli elenchi di idonei non danno luogo a formazione di graduatorie; gli elenchi di idonei sono pubblicati sul sito istituzionale.

**ART. 7 – Proposta di assegnazione della borsa di ricerca**

Al fine del conferimento della borsa di ricerca, il Responsabile del progetto, in relazione alla natura delle attività alle quali parteciperà il borsista, prende visione degli elenchi di idonei esistenti e procede all'esame e alla valutazione delle domande, contenenti i curricula, presentati dai candidati al momento dell'inserimento nell'elenco di idonei.

Il Responsabile del progetto individua il candidato o i candidati più adatti al progetto da realizzare sulla base della documentazione di cui sopra.

Il Responsabile, quindi, potrà proporre l'assegnazione della borsa di ricerca sulla base dell'esame comparativo delle domande di iscrizione ovvero potrà sottoporre il candidato o i candidati individuati a un ulteriore colloquio conoscitivo.

Individuato il futuro assegnatario della borsa di ricerca, il Responsabile del progetto, previo parere del Direttore della Struttura di riferimento se con esso non coincidente, formula una proposta motivata di assegnazione di borsa di studio che dovrà contenere, tra l'altro:

- il titolo, la descrizione e gli obiettivi del progetto di ricerca nel quale verrà inserito il borsista;
- le motivazioni per le quali è richiesto il profilo selezionato;
- le attività alle quali il borsista collaborerà;
- la durata della borsa di ricerca;
- la motivazione della scelta del candidato;
- l'indicazione del centro di costo cui imputare la borsa di ricerca,

procedendo a trasmettere la richiesta di assegnazione della borsa alla S.S. Ricerca che, dopo aver verificato la coerenza della borsa di ricerca con il progetto di riferimento e la disponibilità di risorse sul medesimo progetto, la inoltra alla S.C. Personale e Gestione delle Risorse Umane per l'adozione della determina, restando a carico della S.S. Ricerca la successiva effettuazione degli ordini.

**ART. 8 – Durata massima complessiva dei periodi di borse di ricerca**

La durata del singolo periodo della borsa di ricerca è di regola pari a dodici mesi, e in ogni caso è commisurata alla durata del progetto di ricerca e alla disponibilità economica dello stesso. La proroga senza soluzione di continuità della borsa di ricerca è ammessa una sola volta e solo nel caso in cui vi sia la necessità di completare la realizzazione del medesimo progetto o di un suo successivo sviluppo, purché venga rispettata l'area tematica di appartenenza e vi sia la necessaria copertura finanziaria. Ove non sia possibile procedere con la proroga della borsa di ricerca, si dovrà procedere con il conferimento di altra borsa di ricerca, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Tra una borsa di ricerca e quella successiva è previsto un intervallo di almeno quindici giorni dalla data di scadenza della prima borsa.

La durata complessiva dei periodi di borsa di ricerca attribuibile allo stesso soggetto è fissata inderogabilmente in tre anni.

**ART. 9 – Conferimento delle borse di ricerca**

L'assegnazione della borsa di ricerca è formalizzata con determina dirigenziale e comunicata con formale lettera di assegnazione, nell'ambito della quale sono riportati: la tipologia, data di inizio e data di fine, il progetto di ricerca e il rispettivo responsabile, la struttura di assegnazione e l'impegno del borsista a conoscere e rispettare il presente regolamento. La lettera viene controfirmata dal borsista per accettazione.

L'inizio dell'attività di borsista è subordinato al giudizio di idoneità formulato dal Medico Competente dell'Istituto.

**ART. 10 - Adempimenti e obblighi del borsista**

L'attività del borsista è indipendente dall'attività ordinaria del laboratorio ed è dedicata, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca; al Responsabile del progetto di ricerca compete l'indirizzo e il coordinamento delle attività del borsista e, in assenza del Responsabile del progetto, assume la responsabilità delle attività del borsista il Direttore della Struttura di riferimento o un suo delegato di riferimento del progetto.

Il borsista, pur non avendo rapporto di impiego, rispetta le norme di legge relative all'Istituto e i regolamenti dell'Ente, in particolare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro e il segreto professionale.

Il borsista non può rappresentare l'Ente nei confronti di terzi.

Il borsista è soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed è pertanto sottoposto a visita medica periodica.

L'attività di borsista comporta una presenza nella struttura di assegnazione senza vincolo orario e l'articolazione dell'orario giornaliero è determinata dal Responsabile del progetto in base alle attività progettuali.

Il borsista utilizza gli strumenti elettronici dell'Ente (badge e bollatrici marca tempo) per la tracciabilità della sua presenza presso l'Istituto per finalità che attengono esclusivamente alla sicurezza e alla tutela assicurativa propria e dell'Ente.

A conclusione di ciascun periodo di borsa di ricerca, il Direttore della Struttura cui afferisce la borsa di ricerca, coadiuvato dal Responsabile del progetto di ricerca nel quale il borsista è inserito, redige una relazione sintetica sull'attività svolta dal borsista, descrivendo le attività e le tecniche sviluppate, le capacità di collaborazione in team e la produzione scientifica o documentale/amministrativa realizzata. Tale relazione, controfirmata dal borsista per presa visione e conservata a fascicolo, si conclude con un giudizio complessivo che, nel caso in cui risulti positivo, consente il conferimento di una nuova borsa di ricerca.

#### **ART. 11 - Copertura assicurativa**

L'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'Istituto.

#### **ART. 12 - Sospensione, rinuncia, assenze e decadenza**

La borsa di ricerca cessa automaticamente, senza diritto al preavviso, alla data di scadenza definita nella determina dirigenziale e indicata nella lettera di assegnazione.

Il borsista, qualora intenzionato a rinunciare anticipatamente alla borsa, è tenuto a darne comunicazione scritta al Responsabile del progetto e al Direttore della Struttura di afferenza nonché alla S.C. Personale e Gestione delle Risorse Umane, con un preavviso non inferiore a quindici giorni; qualora non rispetti tali termini sarà applicata una penale pari ai giorni di mancato preavviso.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità, la borsista in stato di gravidanza usufruisce di un periodo di sospensione obbligatorio, non retribuito; compatibilmente con le esigenze connesse alla realizzazione del progetto, il periodo di svolgimento della borsa può proseguire dopo la scadenza naturale, per un periodo pari a quello di assenza.

Il borsista può essere autorizzato dal Responsabile del progetto a sospendere l'attività per

motivi personali per un massimo di 15 giorni, non retribuiti; tale sospensione deve essere tempestivamente comunicata al Direttore della Struttura di afferenza nonché alla S.C. Personale e Gestione delle Risorse Umane.

Il borsista che interrompa l'attività senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto.

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare la borsa di ricerca nell'ipotesi in cui sia annullato o revocato il relativo finanziamento oppure non ne sia assicurata la continuità e, quindi, la copertura dei rispettivi costi.

### **ART. 13 - Incompatibilità**

La borsa di ricerca è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l'Istituto. Il borsista è pertanto tenuto a sottoscrivere all'atto del conferimento della borsa, dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e si impegna a comunicare in corso di attività eventuali cause di incompatibilità successivamente intervenute.

La titolarità di borsa di ricerca non è cumulabile:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca;
- b. con altre borse di ricerca conferite dall'Istituto o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- c. con ogni rapporto di lavoro subordinato o incarico libero professionale presso Enti pubblici e/o privati.

L'Istituto può effettuare verifiche sui titolari di borse di ricerca finalizzate all'accertamento dell'osservanza di quanto sopra riportato.

La violazione del presente articolo, nonché le dichiarazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza.

### **ART. 14 – Compenso**

L'importo annuale della borsa di ricerca è definito in base alla tipologia del titolo di studio di iscrizione nell'elenco con atto del Direttore Generale.

Il pagamento del compenso è effettuato in dodici rate mensili tramite l'emissione di un cedolino, pagamento che viene effettuato qualora non pervenga, entro e non oltre il 15 del mese idonea comunicazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca, attestante la mancata esecuzione dell'attività.

Il Responsabile di progetto può autorizzare la partecipazione del borsista a corsi, convegni, seminari; le spese di iscrizione e di viaggio sono a carico del progetto di ricerca, quando

preventivate. Il borsista deve comprovare l'avvenuta partecipazione e produrre la documentazione originale delle spese sostenute al fine del riconoscimento del rimborso nel rispetto del vigente Regolamento missioni dell'Istituto.

#### **ART. 15 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento trova applicazione con decorrenza dalla data di approvazione del medesimo con deliberazione del Direttore Generale.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**BA-BA-B8-76-F1-31-AD-27-F6-16-7E-32-17-BC-E3-F1-67-2B-14-E6**

**CAdES 1 di 3 del 09/12/2024 11:55:16**

Soggetto: Claudio Ghittino

S.N. Certificato: 61A7 26DE 53FF 1FB2 2C9F 1996 485A DB54

Validità certificato dal 26/06/2023 08:54:39 al 26/06/2026 08:54:39

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 3 del 09/12/2024 11:41:41**

Soggetto: Alessandro Dondo

S.N. Certificato: 1757 E795 957F 375B 6334 CBD9 AA8E 749C

Validità certificato dal 22/09/2023 14:28:23 al 22/09/2026 14:28:23

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 3 del 09/12/2024 10:39:09**

Soggetto: LAURA PORINO

S.N. Certificato: 58C4 2872 2ED7 9684

Validità certificato dal 01/03/2022 19:17:38 al 21/02/2025 18:01:38

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----